

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5421 del 29/10/2021
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNE: CASTEL MAGGIORE (BO) TITOLARE: ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SCPA CODICE PRATICA N. BO21A0038
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5600 del 28/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IGIENICO E ASSIMILATI E IRRIGAZIONE AREE VERDI

COMUNE: CASTEL MAGGIORE (BO)

TITOLARE: ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SCPA

CODICE PRATICA N. BO21A0038

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/112510 del 19/07/2021 e la successiva integrazione Prot. n. PG/2021/146686 del 23/09/2021, con la quale la ditta **ASA Azienda Servizi Ambientali SCpa**, C.F:02536450378, con sede legale in Via Saliceto n.43/a del comune di Castel Maggiore (BO), ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- **da due pozzetti di raccolta denominati: A e B di una rete di drenaggio sotterranea, esistente**, sepolta sotto il fondo e le pareti di un ex bacino di discarica per rifiuti non pericolosi (corpo Casallona), scavato da piano campagna fino ad una profondità di circa 12/13 m, sul terreno censito nel NCT del comune di Castel Maggiore (BO) al Foglio 13 mappali 102,105,108,205,248,250,252,254 e 255. Il bacino è totalmente impermeabilizzato, diviso in due settori adiacenti, attualmente riempito fino in superficie ed in fase post operativa, sul quale insiste un'area adibita a verde di circa

14.775 mq. La rete drenante è composta ed è costituita da due trincee basali, indipendenti, chiuse ad anello, scavate perimetralmente, sul fondo del bacino, una per ogni settore, fino a circa 3 m di profondità e con una larghezza di circa 1,20 m; soltanto nel settore occidentale, la trincea basale si raccorda ad una serie di trincee lineari, scavate sotto le pareti sud e ovest del bacino, parallelamente alla direzione di massima pendenza (speroni). Le acque drenate sono raccolte in due pozzetti in calcestruzzo disposti in continuità con la trincea basale perimetrale: il pozzetto A, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:690052 e Y: 939579 raccoglie le acque della rete drenante del settore orientale; il pozzetto B, ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:689913 e Y:939594 quella del settore occidentale. All'interno di ogni pozzetto è collocata una pompa sommersa che solleva l'acqua in superficie, mediante una tubazione di mandata inserita in tubo guida in acciaio, rispettivamente fino alle vasche di raccolta AF1 e AF2. Da qui le acque vengono condotte mediante canalette interrate ad una vasca di raccolta drenaggi ed infine alla vasca di raccolta di II pioggia, per il successivo rilancio alle utenze. Le pompe installate nei pozzetti A e B hanno una potenza di 3,7 KW e vengono utilizzate alla portata massima di 2,5 l/s;

- con una portata massima di 2,5 l/s da ogni pozzetto di raccolta, per un volume complessivo di 30.000 metri cubi/anno (mc/a);

- ad uso irrigazione aree verdi, bagnatura piste di cantiere e lavaggio automezzi. In particolare:

- sono irrigati una superficie adibita ad area verde di circa 14.775 m², per la quale è stato calcolato, ai sensi della DGR n. 1415/2016, un fabbisogno di 7.462 mc/a, come prato stabile, ed un fabbisogno di 17.206 mc/a per 124 alberi e 6804 arbusti, piantumati;
- sono bagnate le superfici di transito degli automezzi che trasportano rifiuti nella adiacente discarica di rifiuti denominata S. Alessandro, attualmente in fase di riempimento in sopra elevazione, per evitare il sollevamento di polveri, con un consumo annuo stimato in 7880 mc/a;
- sono puliti gli automezzi di trasporto rifiuti con un consumo annuo stimato in 4070 mc/a; per la pulizia delle

ruote è presente una vasca di recupero e parziale riciclo delle acque di lavaggio;

considerato, inoltre, che dalla documentazione presentata:

- l'assetto idro-stratigrafico locale è costituito, dall'alto verso il basso, fino alla profondità di circa 30 m, da una successione di tre complessi acquiferi denominati: A, C ed E, costituiti da prevalenti lenti sabbiose e limose intercalate da argille e limi, separati da due orizzonti acquitardi denominati: B e D, costituiti da prevalenti argille e limi intercalate da lenti sabbiose e limose, variamente amalgamate in senso latero-verticale:

- il complesso acquifero A si sviluppa da 0 a 10 m;
- il complesso acquifero C si sviluppa da 17 a 20 m;
- il complesso acquifero E si sviluppa da 24 a 31 m e costituisce nell'areale d'interesse l'acquifero di maggiore importanza per circolazione idrica sotterranea, grazie alla presenza di strati sabbiosi di maggiore spessore e continuità laterale;

- i prelievi dalla rete drenante sono iniziati dal 1994 dalla trincea del settore orientale e dal 1997 da quella occidentale e sono stati attivi fino a febbraio 2021, per gli usi necessari alla gestione della discarica;

- il sottosuolo del bacino di discarica è sottoposto ad un monitoraggio qualitativo e piezometrico delle acque sotterranee mediante una serie di piezometri che drenano i complessi acquiferi A, C ed E;

- nel 2002 è stato realizzato a protezione del bacino di discarica uno sbarramento perimetrale costituito da un diaframma cemento bentonitico, profondo circa 15 m che di fatto crea una barriera impermeabile attorno al corpo di discarica ed impedisce agli speroni di drenare l'acqua dal complesso acquifero A in quanto interclusi tra il diaframma e il corpo di discarica;

ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati stratigrafici e piezometrici, presentati, la rete drenante, come formata nel suo complesso:

- si sviluppa nel complesso acquifero A e nel sottostante complesso acquifero B, da una profondità di circa 4/5 m a circa 15/16 m dal p.c;

- è connessa, prevalentemente, con la circolazione idrica sotterranea del complesso acquifero C per amalgamazione verticale, in alcuni punti, di qualche lente sabbiosa contenuta nella parte basale del complesso acquifero B con quelle del complesso acquifero C;

verificato, pertanto, che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione dalla rete drenante:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):

- subordinatamente, fino alla profondità di circa 15 m dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: Freatico di pianura fluviale, codice 9015ER DQ1 FPF, caratterizzato: - da stato chimico *Scarso* e da stato quantitativo *Buono* con assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per il quale sono segnalate varie misure di miglioramento del corpo idrico tra cui la KTM14 (Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza) per pressioni antropiche di vario tipo tra cui la presenza di siti per lo smaltimento dei rifiuti e conseguenti impatti di inquinamento;

- prevalentemente, oltre la profondità di circa 15 m dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS, caratterizzato: - da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per il quale, pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - da soggiacenza piezometrica compresa tra -15 e -20 m da p.c. e trend positivo;

con entrambi i corpi idrici caratterizzati da subsidenza che, nell'areale d'interesse, mostra nel periodo 2006-2011 un marcato abbassamento del suolo con velocità compresa tra -25/-22,5 mm/a ed un miglioramento nel periodo 2011/2016 con velocità compresa tra -7,5/-5,0 mm/a;

2. comporta un rischio ambientale (*repulsione*), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *media*; per cui la derivazione può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

dato atto delle migliori condizioni piezometriche del corpo idrico di prelievo, a livello locale, documentate dal monitoraggio piezometrico con valori di soggiacenza piezometrica compresi tra circa -4/-6 m rispetto a quelli di -15/-20 m segnalati dalla pianificazione regionale;

tenuto conto:

- del trend di miglioramento della subsidenza, a livello locale;

- che dai monitoraggi piezometrici si evidenziano ancora in alcuni punti del sottosuolo del bacino di scarica gli effetti del prelievo dalla rete drenante nel complesso acquifero C;

verificato che, per quanto riguarda le necessità irrigue, i quantitativi richiesti di 7.462 mc/a per le aree verdi assimilate a prato stabile sono congrui rispetto alla pianificazione di settore, ai sensi della DGR 1415/2016; mentre, per quanto riguarda il mantenimento delle specie messe a dimora i quantitativi richiesti di 17.206 sono eccessivi, essendo previsto per gli stessi, ai sensi della medesima DGR, una irrigazione di soccorso di 941 mc/a, considerando una superficie complessiva di 1 ha con irrigazione a goccia;

dato atto che per quanto riguarda tutti gli altri usi i fabbisogni idrici sono congrui con quanto richiesto dalla ditta richiedente, in assenza di una specifica pianificazione di settore;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno, ai fini della compatibilità della derivazione:

- prescrivere il monitoraggio dei complessi acquiferi A, C e D per verificare che il prelievo dalla rete drenante non

provochi un peggioramento delle condizioni piezometriche e di conseguenza di quelle di subsidenza;

- limitare i volumi di prelievo a quelli strettamente necessari per garantire il mantenimento delle aree verdi e delle specie piantumate;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

considerato che la concessione richiesta non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 276 del 15/09/2021, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2021/135000 del 01/09/2021 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto che la ditta richiedente, per la discarica per cui si richiede la concessione di acque pubbliche sotterranee, è sottoposta al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con Determina di Arpae n. 2856 del 07/06/2021, ricompresa nel Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) adottato con DGR n.1497 del 27/09/2021, che prescrive il monitoraggio qualitativo e piezometrico delle acque sotterranee mediante una rete piezometrica, composta da 8 "triple" di piezometri ciascuno dedicato ai complessi acquiferi A, C ed E, con le modalità descritte al paragrafo D.2.2 dell'AIA;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, **con le seguenti prescrizioni:**

- con una portata massima di 2,5 l/s da ogni pozzetto di raccolta, per una portata massima complessiva di 5 l/s;

- per un volume massimo complessivo di prelievo di 20.353 metri cubi/anno (mc/a), di cui
 - 8.403 mc/a ad uso irrigazione aree verdi;
 - 7.880 mc/a per bagnatura piste di cantiere;
 - 4.070 mc/a per lavaggio automezzi;
- di monitoraggio piezometrico dei complessi acquiferi A, C ed E con le stesse modalità descritte al paragrafo D.2.2 della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Determina di Arpae n. 2856 del 07/06/2021. Inoltre, per ogni piezometro dedicato, dovrà essere fornito il diagramma delle oscillazioni annuali dei livelli di falda e le carte piezometriche relative ai singoli dati trimestrali. Le oscillazioni annuali dei livelli di falda in ogni piezometro dovranno poi essere confrontate con quelle rilevate in tutti gli altri piezometri mediante un unico diagramma di rappresentazione;
- di monitoraggio dei volumi annuali di prelievo mediante contatori da installare lungo la tubazione di mandata di ogni pompa sommersa nei pozzetti di prelievo e la tubazione di mandata di ogni pompa di rilancio alle rispettive utenze;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli usi di acque pubbliche concessi:

1) di irrigazione aree verdi aziendali sono assimilabili a quello di *pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. d) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

2) di bagnatura piste di cantiere e lavaggio automezzi a quello di *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

considerato che, ai sensi dell'art.20 del RR 41/01, in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *igienico e assimilati*;

considerato che per l'uso effettuato di acqua pubblica derivata dalla rete drenante, dal 2001 fino a febbraio 2021,

senza titolo di concessione, è dovuto un indennizzo di € 3450,97, pari alla somma dei canoni annuali di concessione, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 195,00;
- del canone di concessione annuale 2021, d'importo pari a € 164,39, di cui è dovuto l'importo di € 27,40 per 2 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;
- dell'indennizzo di € 3450,97 per il prelievo effettuato senza titolo nel periodo 2001- febbraio 2021;
- del deposito cauzionale, d'importo pari a € 250,00;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/165790 del 27/10/2021;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **ASA Azienda Servizi Ambientali SCpa**, C.F:02536450378, con sede legale in Via Saliceto n.43/a del comune di Castel Maggiore (BO), **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** da due pozzetti di raccolta denominati: A e B, di una rete di drenaggio esistente, sepolta sotto il fondo e le pareti di un ex bacino di discarica per rifiuti non pericolosi (corpo Casallona), scavato da piano campagna fino ad una profondità di circa 12/13 m, sul terreno censito nel NCT del comune di Castel Maggiore (BO) al Foglio 13, mappali 102,105,108,205,248,250,252,254 e 255, **alle seguenti condizioni:**

a) **con un una portata massima di 2,5 l/s** da ogni pozzetto di raccolta, per una portata massima complessiva di 5 l/s; **per un volume massimo complessivo di prelievo di 20.353 metri cubi/anno (mc/a), di cui:**

- 8.403 mc/a ad uso irrigazione aree verdi (*pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*);

- 7.880 mc/a per bagnatura piste di cantiere (*igienico e assimilati*);

- 4.070 mc/a per lavaggio automezzi (*igienico e assimilati*);

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 164,39**, di cui è dovuto l'importo di **€ 27,40** per 2 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti

gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 250,00=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario **ha corrisposto l'indennizzo** per l'utilizzo della risorsa senza titolo dal 2001 fino a febbraio 2021, per un totale di € 3.450,97, così come quantificato ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **ASA Azienda Servizi Ambientali SCpa**, C.F:02536450378, con sede legale in Via Saliceto n.43/a del comune di Castel Maggiore (BO) (pratica BO21A0038)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene, subordinatamente, fino alla profondità di circa 15 m dal p.c., **dal corpo idrico sotterraneo:** *Freatico di pianura fluviale, codice 9015ER DQ1 FPF* (localmente, complesso acquifero denominato A); prevalentemente, oltre la profondità di circa 15 m dal p.c., **dal corpo idrico sotterraneo:** *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS.* (localmente, complessi acquiferi denominati C ed E);

B) Il prelievo si effettua da due pozzetti di raccolta denominati: A e B, di una rete di drenaggio esistente, sepolta sotto il fondo e le pareti di un ex bacino di discarica per rifiuti non pericolosi (corpo Casallona), scavato da piano campagna fino ad una profondità di circa 12/13 m, sul terreno censito nel NCT del comune di Castel Maggiore (BO) al Foglio 13, mappali 102,105,108,205,248,250,252,254 e 255. Il pozzetto A è ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:690052 e Y: 939579; il pozzetto B nel punto di coordinate UTM RER X:689913 e Y:939594, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

C) Il bacino è totalmente impermeabilizzato, diviso in due settori adiacenti, attualmente riempito fino in superficie ed in fase post operativa, sul quale insiste un'area adibita a verde di circa 14.775 mq. La rete drenante è composta ed è costituita da due trincee basali, indipendenti, chiuse ad anello, scavate perimetralmente sul fondo del bacino, una per ogni settore, fino a circa 3 m di profondità e con una larghezza di circa 1,20 m; soltanto nel settore occidentale, la trincea basale si raccorda ad una serie di trincee lineari, scavate sotto le pareti sud e ovest del bacino, parallelamente alla direzione di massima pendenza (speroni). La rete drenante, come formata nel suo complesso, si sviluppa

da una profondità di circa 4/5 m a circa 15/16 m dal p.c.. Le acque drenate sono raccolte in due pozzetti in calcestruzzo disposti in continuità con la trincea basale perimetrale: il pozzetto A raccoglie le acque della rete drenante del settore orientale; il pozzetto B quella del settore occidentale. All'interno di ogni pozzetto è collocata una pompa sommersa che solleva l'acqua in superficie, mediante una tubazione di mandata inserita in tubo guida in acciaio, rispettivamente fino alle vasche di raccolta AF1 e AF2. Da qui le acque vengono condotte mediante canalette interrato ad una vasca di raccolta drenaggi ed infine alla vasca di raccolta di II pioggia, per il successivo rilancio alle utenze. Le pompe installate nei pozzetti A e B hanno una potenza di 3.7 KW e vengono utilizzate alla portata massima di 2,5 l/s;

D) il prelievo è stabilito: con un una portata massima di 2,5 l/s da ogni pozzetto di raccolta, per una portata massima complessiva di 5 l/s; per un volume massimo complessivo di prelievo di 20.353 metri cubi/anno (mc/a), di cui:

- 8.403 mc/a ad uso irrigazione aree verdi (*pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico*);
- 7.880 mc/a per bagnatura piste di cantiere (*igienico e assimilati*);
- 4.070 mc/a per lavaggio automezzi (*igienico e assimilati*), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- **continuare il** monitoraggio piezometrico dei complessi acquiferi A, C ed E con le stesse modalità descritte al paragrafo D.2.2 della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Determina di Arpae n. 2856 del 07/06/2021. Inoltre, per ogni piezometro dedicato, dovrà essere fornito il diagramma delle oscillazioni annuali dei livelli di falda e le carte piezometriche relative ai singoli dati trimestrali. Le oscillazioni annuali dei livelli di falda in ogni piezometro dovranno poi essere confrontate con quelle rilevate in tutti gli altri piezometri mediante un unico diagramma di rappresentazione;

- **effettuare il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo** mediante contatori da installare lungo la tubazione di mandata di ogni pompa sommersa nei pozzetti di prelievo e la tubazione di mandata di ogni pompa di rilancio alle rispettive utenze;

- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante una **Relazione Tecnica** (sia in formato cartaceo che digitale con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e diagrammi illustrativi) che illustra ed analizza i dati piezometrici rilevati nell'anno precedente.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità**

d'acqua prelevata.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio locali e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione

all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Brighetti Alessandro, legale rappresentante della ditta **ASA Azienda Servizi Ambientali SCpa**, C.F:02536450378, con sede legale in Via Saliceto n.43/a del comune di Castel Maggiore (BO) presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.